

21. Antitrust ed esclusive industrialistiche

Deve essere considerato titolare dei diritti di sfruttamento economico connessi alle manifestazioni sportive la società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che economicamente sopporta il rischio imprenditoriale dell'attività sportiva dalla stessa intrapresa, ovvero l'organizzazione dell'evento (Autorità 1 luglio 1999 n. 7340, Telepiù s.r.l. c. Juventus F.C. s.p.a., Milan A.C. s.p.a., Bologna Football Club s.p.a., F.C. Internazionale Milano s.p.a., Società Sportiva Napoli Calcio s.p.a., *Aida* 1999, Repertorio VII.21).

21.1 antitrust e diritto d'autore

Nel caso che il titolare del diritto d'autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l'emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell'art. 82 Tr. CE (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, *Aida* 2002, 815).

Costituisce abuso di posizione dominante e non semplice esercizio del diritto d'autore del quale un'emittente televisiva gode in virtù della legislazione nazionale sulle griglie della propria programmazione settimanale, il fatto di riservarsi in esclusiva l'utilizzazione editoriale di tali griglie rifiutando di concederne in licenza l'uso a imprese concorrenti (Tribunale CE, 10 luglio 1991, in causa 69/89, *Aida* 1992, 2/1).

21.2 antitrust e diritti connessi

Nel caso che il titolare del diritto d'autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l'emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell'art. 82 Tr. CE (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, *Aida* 2002, 815).

21.3 antitrust e segni distintivi

La stipulazione di contratti di cessione in esclusiva del diritto al ritratto non concreta di per sé una violazione del diritto antitrust (nella specie: si trattava di cessione di diritti relativi ad immagini di calciatori ad un editore di figurine) (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, *Aida* 1997, 461/2).

tuttavia il giudice delegato dal presidente del tribunale a conoscere un ricorso cautelare con cui un editore di figurine assume di aver acquisito i diritti all'immagine di calciatori e chiede l'inibitoria del loro uso non autorizzato da parte del convenuto può conoscere incidenter tantum la questione se i contratti di acquisto dell'editore siano dunque nulli: e ciò al limitato scopo di verificare la fondatezza del diritto che l'attore intende proteggere con l'azione cautelare (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, *Aida* 1997, 461/1).

21.4 antitrust e brevetti

VIII - BENI CULTURALI

1. Diritto pubblico generale
2. Circolazione ed esportazione

1. Diritto pubblico generale

La nozione di beni e di proprietà ex art. 1 del protocollo 1 CEDU è autonoma, non si limita alla proprietà di beni corporali, ed è indipendente dalle qualificazioni formali di diritto interno (Corte europea diritti uomo, 5 gennaio 2000, *Aida* 2001, 738/1).

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1990 n. 43 l, nella parte in cui non prevedono che siano assegnati alla regione l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico -storico, bibliografico e archivistico, relativi a beni culturali rientranti tra i musei e le biblioteche di interesse locale (Corte cost. 12 giugno 1991 n. 265, *Aida* 1992, 8/1).

2. Circolazione ed esportazione

Le cose conosciute di interesse archeologico appartengono a titolo originario allo stato: mentre riguardo al sottosuolo archeologico incognito si può parlare di una sorte di dominio eminente dello stato (Cass. 2 ottobre 1995 n. 10355, *Aida* 1996, 372/1).

Di fronte ad una richiesta di autorizzazione all'esportazione verso paesi della CEE, l'amministrazione può alternativamente a) concedere la licenza, b) negare l'autorizzazione qualora l'esportazione danneggi il patrimonio storico e culturale della nazione, oppure c) formulare un'offerta di acquisto, che può essere accettata dando luogo a trasferimento convenzionale, ovvero non accettata con rinuncia all'esportazione (nel qual caso l'intero procedimento viene meno) o senza rinuncia (nel qual caso può instaurarsi un procedimento espropriativo, in cui il prezzo è stabilito obiettivamente, con determinate modalità) (Cons. Stato 23 settembre 1991 n. 7, *Aida* 1992, 25/2).

La facoltà di acquisto ex art. 39 legge 1089/1939 si concreta in una potestà autoritativa di natura ablatoria, al cui corretto esercizio il destinatario del relativo provvedimento vanta un interesse legittimo: onde il giudice amministrativo ha giurisdizione a conoscere dell'impugnazione del provvedimento ablatorio per vizi di legittimità del relativo procedimento (Cons. Stato 23 settembre 1991 n. 7, *Aida* 1992, 25/1).

La regola generale per il trasferimento della proprietà dei beni mobili posta dall'art. 1153 c.c. non si applica al patrimonio artistico degli enti ecclesiastici (Cass. 7 aprile 1992 n. 4260, *Aida* 1992, 23/1).

Il rilascio di licenze o nulla-osta per l'esportazione, definitiva o temporanea, di oggetti appartenenti al patrimonio culturale di interesse locale rientra nelle competenze degli organi delle regioni e non invece in quelle degli organi del ministero per i beni culturali e ambientali con competenza in materia di esportazione di oggetti di antichità e d'arte (Corte cost. 12 giugno 1991 n. 278, *Aida* 1992, 9/1).

2. Regime « proprietario »

2.1 limiti di interesse pubblico al godimento del bene

L'imposizione del vincolo ex art. 36 dpr 1409/1963 ad un archivio privato è giustificata quando la sua documentazione risulti già di interesse storico, come pure quando possa diventarlo in futuro (Cons. stato 17 febbraio 2000 n. 900, *Aida* 2000, 664/1).

Il controllo del mercato delle opere d'arte ad opera dello stato costituisce una finalità legittima ex art. 1 del protocollo 1 CEDU nel quadro della protezione del patrimonio culturale e artistico di un paese (Corte europea diritti uomo, 5 gennaio 2000, *Aida* 2001, 738/2).

L'art. 38 dpr 1409/1963, che obbliga il privato proprietario di un archivio a "permettere agli studiosi la consultazione dei documenti che non siano riconosciuti di carattere riservato" deve essere applicato senza violazione delle norme che impongono la tutela del segreto documentale, ad esempio del segreto di stato, del segreto scientifico ed industriale e della segretezza delle telecomunicazioni e della corrispondenza. (TAR Toscana, 25 settembre 1997, *Pres. LAZZERI, Est. DEL GUZZO, SIP c. Sovrintendente archivistico per la Toscana, Aida* 2000, Repertorio VIII.2.1).

2.2 acquisto dei diritti

La scoperta o il ritrovamento anteriori al 1909 di beni di interesse archeologico devono essere qualificati come fatti impeditivi, che impediscono si produca l'effetto dell'acquisto statale della proprietà dei reperti, e per i quali l'onere della prova grava sul privato convenuto dalla pubblica amministrazione con un'azione di rivendica (Cass. 2 ottobre 1995 n. 10355, *Aida* 1996, 372/2).

Gli arredi di un bar installati negli anni 30 dal conduttore con il consenso del locatore divengono di proprietà del locatore nel momento in cui l'autorità amministrativa notifica il vincolo della loro inscindibilità dal locale, e cioè dal momento in cui la loro originaria natura di addizioni oggettivamente separabili (che consentiva l'opzione fra ritenzione e rimozione ex art. 1593 co.1 c.c.) è giuridicamente mutata trasformandole in addizioni inseparabili, per le quali è applicabile la disciplina dell'art. 1593 co.2 in relazione all'art. 1592 c.c. (Trib. Torino, 14 novembre 1992, *Aida* 1993, 167/1).

2.3 trasferimento dei diritti

2.4 prelazioni ed espropriazioni pubbliche

L'esercizio di un diritto di prelazione ex lege 1089/1939 dopo un periodo molto lungo dalla vendita tra privati comporta un arricchimento ingiusto per lo stato e viola l'art. 1 del protocollo 1 CEDU (Corte europea diritti uomo, 5 gennaio 2000, *Aida* 2001, 738/3).

3. Sanzioni penali e amministrative

La riproduzione di una scultura da parte del detentore legittimo della sua matrice non configura riproduzione e falsificazione dell'opera ex art. 3 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 (recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte), ma può eventualmente integrare il reato di cui all'art. 171 lett. d) I.a., quando l'agente ne produca un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di produrre (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, *Pres. MONTORO, Est. ONORATO, P. M. MARCHESIELLO, IMP. Pizzigoni, Aida* 1998, Repertorio VIII.3).